



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7417139

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

SETTORE URBANISTICA SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Ordinanza N° 21 / del 14 MAR. 2017

OGGETTO: Accertamento di inottemperanza. Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune e immissione in possesso di opere abusive eseguite nell'immobile sito in questa via Marche n°8 int.3, nei confronti dei sigg. **ZACCONE Licia**, nata a Catania il 13/08/1963, **RAPISARDA Adriano**, nato a Catania il 30/01/1994 e **RAPISARDA Leandro**, nato a Catania il 03/11/1997, tutti residenti a San Giovanni La Punta (CT) in Via Marche n°8 int. 3, in qualità di comproprietari, ai sensi dell'art.31 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Premesso:

che con Ordinanza dirigenziale n°22 del 23/02/2004, notificata in data 30/06/2004, ai sensi dell'art.140 c.p.c., alla sig.ra **ZACCONE Licia**, nata a Catania il 13/08/1963, residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Marche n°8 int. 3, in qualità di comproprietaria, veniva disposto, ai sensi art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380, ex art. 7 L. 28/02/1985 n°47, la sospensione dei lavori ed ingiunta la demolizione, nonché al ripristino dei luoghi, a sua cura e spese, delle opere edili abusive eseguite in assenza di concessione/autorizzazione edilizia, in questa via Marche n°8, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica del provvedimento, consistenti per come testualmente riportato nel rapporto prot. n°539/ST/PM del 23/12/2003, del Corpo di Polizia Municipale in: "... *omissis* ... sono stati di recente intrapresi lavori edili abusivi, in aderenza al lato sud-est. ... *omissis* ... sono state eseguite le strutture in c.a. (fondazioni, pilastri, travi e solaio) a piano seminterrato, per una superficie di circa mq.20, nonché l'innalzamento della pilastratura di elevazione al piano rialzato, limitatamente all'armatura in ferro di due dei quattro pilastri previsti con i ferri in attesa. ... *omissis* ...";

che con istanza in atti al prot. gen. n°7934 del 10/03/2004, ns. Rif. B/11, la sig.ra Zaccone Licia, presentava domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi, ai sensi dell'art.32 della L.N. n°326/03, riguardante: "Realizzazione di un ampliamento seminterrato del garage nel giardino di pertinenza dell'immobile";

che con nota prot. n°477/ST/PM del 05/10/2004, personale appartenente al locale Comando di Polizia Municipale, comunicava che da sopralluogo eseguito, è emerso che il disposto di cui all'ordinanza dirigenziale n°22 Reg. Gen. Ord. del 23/02/2004, nel termine perentorio fissato di 90 (novanta) giorni dall'avvenuta notifica non è stato ottemperato;

che con nota prot. gen. n°29684 del 15/10/2015, il cui plico risulta restituito a questo Ente per compiuta giacenza, veniva inoltrata ai sigg. Zaccone Licia e Rapisarda Sergio (deceduto), comunicazione di avvio del procedimento di diniego all'istanza di condono edilizio L.N. n°326/2003, prot. gen. n°7934 del 10/03/2004, ns. Rif. B/11, relativa alla realizzazione di un ampliamento del garage a piano seminterrato di immobile preesistente, riportato in catasto fabbricati al foglio 12 particella 313 sub. 5, sito in questa via Marche n°8 int. 3;

che con provvedimento di diniego n°33/2015, prot. gen. n°34882 del 26/11/2015, notificato a Zaccone Licia, in data 14/12/2015, ai sensi dell'art.140 c.p.c., il cui plico risulta restituito per compiuta giacenza in data 18/01/2016, veniva denegato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, avanzata ai sensi dell'art.32 della L.N. n°326/03, per le opere abusive consistenti nella realizzazione di "un ampliamento del garage a piano seminterrato", di immobile preesistente riportato in catasto fabbricati al foglio 12 particella 313 sub. 5 ed ubicate in questa in questa Via Marche n°8 int.3 - piano seminterrato, riferita all'istanza registrata al prot. gen n°7934 del 10/03/2004 ns. rif. B-11, presentata a nome **ZACCONE Licia**, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1°, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la

rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i.

che avverso il su esteso provvedimento non è stato avanzato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla relativa notifica;

che l'inottemperanza determina automaticamente l'acquisizione a titolo gratuito in favore del Comune di cui il presente atto costituisce una mera conferma e formalizzazione e costituisce titolo per l'immissione in possesso;

che l'area non è soggetta a vincolo di inedificabilità imposto da leggi statali o regionali o comunali, in quanto ricade in zona "B.2 Aree residenziali di completamento" del vigente strumento urbanistico, con indice di fabbricabilità territoriale che non può superare 1,00 mc/mq;

Visto il 3° comma dell'art. 31 del D.P.R. n°380/2001 indicante che, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato nei luoghi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe e comunque in misura non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune;

- precisato che l'area necessaria, non superiore a 10 volte la superficie utile abusivamente realizzata, la quale (secondo l'elaborato grafico in atti al prot. gen. n°30488 del 28/10/2005) risulta pari a mq. 41 circa, per una volumetria di mc. 66 circa (mq.41x1,6h), da acquisire risulterebbe quindi pari a mq 107,00 circa, (mc. 66 : 1,00 mc/mq = mq. 66,00+41= mq. 107,00) ivi compresa l'area di sedime, mentre quella di pertinenza dell'immobile risulta essere quella riportata in catasto terreni al foglio 12 particella 313, ente urbano di are 07 ca 80, nella considerazione che il manufatto edilizio abusivo relativo alla detta ordinanza dirigenziale n°22/2004, eseguito in ampliamento al preesistente garage (foglio 12 particella 313 sub.5), non risulta censito al catasto fabbricati;

Vista la circolare dell'A.R.T.A. N°14055/2014 del 03/07/2014, ad oggetto: "Abusi edilizi. Provvedimenti repressivi. Acquisizione al patrimonio comunale. Utilizzo immobili abusivi. Attività di competenza degli Organi Comunali e dei Commissari ad acta appositamente nominati dalla Regione", nella quale viene individuato nel funzionario responsabile dell'U.T.C. "... omissis... Nei casi in cui le opere abusive sono oggetto di provvedimenti di demolizione, è sempre compito e responsabilità esclusiva del Responsabile dell'U.T.C. concludere il procedimento incardinato ... omissis...".

- Visti gli atti

ACCERTA

l'inottemperanza all'ordinanza dirigenziale di ingiunzione di demolizione, sospensione e messa in pristino di opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia n°22 Reg. Gen. Ord del 23/02/2004;

DISPONE

- l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del seguente bene posto in questo Comune via Marche n°8 int.3, consistente nella realizzazione di un manufatto edilizio a piano seminterrato della superficie utile di circa mq. 41 e volumetria urbanistica di circa mc. 66, quale ampliamento del preesistente garage, non individuato in catasto fabbricati, con l'acquisizione di una porzione di terreno della superficie complessiva pari a mq 66,00 circa, quale area di sedime e di pertinenza in premessa descritta che sarà oggetto di frazionamento, in quanto l'area interessata in cui è ubicato l'immobile abusivo, insiste in catasto terreni al foglio 12 particella 313 di are 07 ca 80, area urbana, fermo restando che l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza dirigenziale di questo Servizio, a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con delibera consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, come previsto dal 5° comma dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
- l'immissione in possesso del bene in questione da eseguire da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale, nonché ove occorra, con l'ausilio della forza pubblica, con la contestuale redazione del verbale di consistenza, previo apposita comunicazione da notificarsi all'interessato del giorno e dell'ora dell'esecuzione;
- di procedere alla trascrizione gratuita nei pubblici registri immobiliari del presente atto notificato.


La struttura responsabile del procedimento è il Servizio Repressione Abusivismo Edilizio del Settore Urbanistica, tel.095.7417143, e-mail marcello.maccarrone@sglapunta.it, ed il responsabile del procedimento è il dott. Marcello Maccarrone, presso l'ufficio è possibile nei giorni e nelle ore di ricevimento prendere visione degli atti o acquisire ulteriori informazioni.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla suddetta.


San Giovanni La Punta, li 14 MAR. 2017

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)





Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo Notificatore,
del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____ n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
